

**C O P I A****COMUNE DI CUGGIONO**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica****OGGETTO:** APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 09:00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr.</i>
CUCCHETTI GIOVANNI	S	TESTA MARCO	S
ALEMANI FRANCESCO	S	POLLONI FLAVIO	S
CORRIONI FRANCESCA	S	LONGONI CARMELA SERENA	S
BERRA SERGIO	S	MANGIALARDI ROSALBA	S
ULIVI DANIELE GIOVANNI	N	VENER CRISTIAN	S
SOLDADINO GIULIANA	N	COLOMBO CARLO ALBERTO	S
SASSI PAOLO	S		

TOTALE PRESENTI: 11

TOTALE ASSENTI: 2

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GUZZINI SANDRO, TOGLIARDI CLAUDIA.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

CUCCHETTI GIOVANNI, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 72 reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 30/01/2023 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 30/01/2023

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

—

**OGGETTO:
APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229,
LEGGE N. 197/2022**

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e concede la parola all'assessore alle Politiche di programmazione economico/finanziaria Sergio Berra che relaziona in merito all'argomento in oggetto i cui contenuti sono disponibili su supporto audio/video.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

CONSIDERATO CHE che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione (Agenzia Delle Entrate – Riscossione) emerge che il Comune di Cuggiono presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui all'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, prot. n. 965 del 23/01/2023, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e conservato agli atti.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Dalla Longa Sonia Antonietta, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2011, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Dalla Longa Sonia Antonietta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. n. 267 del 2000.

Tutto ciò premesso e considerato;

Non essendoci interventi, il Sindaco invita l'Assemblea a deliberare in merito all'argomento in oggetto;

Con votazione espressa per alzata di mano dei presenti e votanti che ha conseguito il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Favorevoli: n. 10

Contrari: n. 1 (Carlo Alberto Colombo)

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente,

attesa la necessità di dare esecuzione al provvedimento testé adottato, in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano dei presenti e votanti che ha conseguito il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Favorevoli: n. 10

Deliberazione del consiglio comunale nr. 2 del 28/01/2023

Contrari: n. 1 (Carlo Alberto Colombo)

COMUNE DI CUGGIONO

PARERE DEL REVISORE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMM 227 -229, LEGGE N. 197/2022”

Il Revisore dei Conti di questo Comune, vista la richiesta di parere previsto dalla lettera b) dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, pubblicato sulla G. U. n. 162/L del 28/09/2000,

VISTA

La proposta di delibera di Consiglio in oggetto di cui si richiama integralmente il contenuto nonché la documentazione ed il parere prodotti dal Responsabile del servizio finanziario del Comune a corredo della proposta in oggetto indicata:

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE alla proposta di delibera in oggetto in cui si conferma la non applicazione ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Cuggiono (MI), 20/01/2023





COMUNE DI CUGGIONO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Allegato alla Delibera di:

Deliberazione Consiglio Comunale N. 2 del 28/01/2023

Oggetto:

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 23/01/2023

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 23/01/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to CUCCHETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 30/01/2023

IL Segretario Generale
DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune in data 30/01/2023 n. pubblicazione 72, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

Li, _____

IL Segretario Generale
DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA
